

STATUTO

dell'

ASSOCIAZIONE MARIMBA

Ente del Terzo Settore

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione, senza fine di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE MARIMBA", di seguito anche «l'Associazione». L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Di tale indicazione – «Associazione Marimba ETS» o «Marimba ETS» – deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L'Associazione è disciplinata dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche «CTS»), nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
2. L'Associazione ha sede legale in Prato, Piazza Santa Maria delle Carceri n. 21. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e/o sopprese sedi operative sull'intero territorio nazionale.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Ispirazione, finalità e scopo

1. L'Associazione è un ente autonomo, apolitico e apartitico, privo di scopo di lucro. Essa si ispira ai valori del Vangelo e al Magistero della Chiesa Cattolica, partecipando ad ogni manifestazione ed iniziativa in favore dell'umanità, nel pieno rispetto della dignità di ogni persona. Essa fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della solidarietà, della gratuità delle cariche e delle prestazioni fornite dagli aderenti.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 3.
3. Lo scopo dell'Associazione è promuovere, attraverso l'attività dei propri aderenti:
 - a) attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e di solidarietà, in particolare a sostegno delle missioni cattoliche e delle comunità svantaggiate nei Paesi cosiddetti in via di sviluppo, “con speciale attenzione alle missioni che hanno relazioni con Prato”;
 - b) il soccorso e il sostegno a favore degli indigenti, italiani e stranieri presenti sul territorio nazionale, attraverso servizi di assistenza materiale, psicologica e spirituale;
 - c) la raccolta e la distribuzione di risorse (materiali, finanziarie e umane) a vantaggio delle popolazioni e delle missioni che operano nei Paesi in via di sviluppo, anche attraverso l'organizzazione di mercatini, eventi culturali e campagne di sensibilizzazione;

- d) iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della solidarietà internazionale, della cooperazione, della pace e della giustizia tra i popoli;
- e) progetti di accoglienza, anche temporanea, di persone provenienti dai territori di missione per la loro formazione;
- f) la cultura del volontariato, della condivisione e del dialogo interreligioso, quale strumento di crescita della collettività;
- g) la promozione, la raccolta di disponibilità e l'organizzazione di adozioni a distanza, al fine di sostenere minori, famiglie e comunità nei Paesi in via di sviluppo;
- h) l'organizzazione di campi di lavoro all'estero e la specifica formazione di volontari destinati a prestare servizio, in via temporanea o permanente, presso le comunità missionarie e nei progetti di sviluppo;
- i) l'istituzione e la gestione diretta di servizi di mensa, dormitorio, accoglienza residenziale, nonché l'accompagnamento sul territorio di persone povere, indigenti o in situazione di emarginazione sociale;
- j) la partecipazione, alla costituzione e all'attività di enti senza scopo di lucro, al fine di favorire l'educazione alla mondialità e le attività di promozione umana, socio-culturale e di sostegno alle missioni.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lett. i);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi

a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS (lett. u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).
2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma precedente, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal CTS e dalle disposizioni di attuazione dello stesso. La decisione in merito allo svolgimento di attività diverse spetta al Consiglio Direttivo.
 3. L'Associazione può altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 7 del CTS.

Art. 4 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi.
2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuali;
 - b) contributi, donazioni ed elargizioni di soggetti privati, pubblici e internazionali;
 - c) lasciti testamentari;
 - d) avanzi netti di gestione;
 - e) rimborsi da convenzioni con enti pubblici e privati;
 - f) introiti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
 - g) proventi da attività di raccolta fondi;
 - h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e ammessa dalla normativa vigente.

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano le finalità e intendano contribuire al loro raggiungimento.
2. Le categorie di soci sono:
 - a. **Soci Ordinari:** le persone fisiche e/o giuridiche che, avendo presentato domanda di ammissione e versato la quota associativa, siano state accolte dall'Assemblea;

- b. Soci Onorari: è Socio Onorario, per diritto e per tradizione, il Parroco pro-tempore della Basilica di Santa Maria delle Carceri di Prato. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
3. I Soci Ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, il cui importo è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasferibile a terzi.

Art. 6 – Ammissione e perdita della qualità di socio

1. Chi intende essere ammesso come Socio Ordinario deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando i propri dati anagrafici e dichiarando di condividere le finalità e i valori dell'Associazione e di impegnarsi ad osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile, la quale ratifica o revoca la delibera. In caso di rigetto, la motivazione è comunicata all'interessato entro 60 giorni.
2. La qualità di socio si perde per:
- a) decesso;
 - b) dimissioni volontarie, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato e fermo restando l'obbligo del pagamento della quota per l'anno in corso;
 - c) mancato pagamento della quota associativa per un anno, previo sollecito scritto rimasto senza esito;
 - d) esclusione deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per atti compiuti in contrasto con le finalità statutarie, per gravi motivi o per comportamento lesivo dell'immagine o degli interessi dell'Associazione, previa contestazione degli addebiti.
3. I soci che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti nel libro degli associati, hanno diritto di:
- a) partecipare alle Assemblee e esercitarvi il diritto di voto;
 - b) eleggere gli organi sociali ed eventualmente essere eletti negli stessi;
 - c) essere informati sulle attività dell'Associazione e prendere visione del rendiconto economico-finanziario, dei verbali e delle delibere;
 - d) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività previamente autorizzata dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, indipendentemente dal valore della quota versata. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
3. Tutti i soci hanno il dovere di:
- a) rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - b) versare la quota associativa nei termini stabiliti;

- c) svolgere le attività associative con spirito di servizio, secondo i principi di gratuità, solidarietà e ispirazione evangelica che animano l'Associazione.

Art. 8 – Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo (ove nominato ai sensi dell'art. 30 del CTS).
2. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nell'interesse dell'Associazione. Eventuali compensi possono essere deliberati dall'Assemblea nei limiti di legge e nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo. Può essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente mediante avviso scritto (anche a mezzo e-mail o altro strumento telematico) inviato ai soci almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'orario, del luogo e dell'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi validamente, senza necessità di preventiva convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. È ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione idonei a verificare l'identità dei partecipanti.
5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in proprio o per delega. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'atto costitutivo con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.
7. Le competenze dell'Assemblea ordinaria comprendono:
 - a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo;
 - c) la determinazione della quota associativa annuale;

- d) la ratifica delle ammissioni di nuovi soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
 - e) la deliberazione sull'esclusione dei soci;
 - f) la nomina dell'Organo di Controllo, ove ne ricorrano i presupposti di legge o per libera determinazione;
 - g) la nomina del Presidente;
 - h) ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto.
8. Le competenze dell'Assemblea straordinaria comprendono:
- a) le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
 - c) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali.
9. Di ogni adunanza assembleare è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nell'apposito libro delle adunanze e conservato presso la sede dell'Associazione in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di due a un massimo di cinque componenti, scelti tra i soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limiti. Decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene con almeno 5 giorni di preavviso, anche a mezzo di strumenti telematici. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione idonei.
3. I componenti del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione per la loro attività, salvo il rimborso di spese documentate.
4. Compete al Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e promuovere e coordinare l'attività associativa;
 - b) predisporre l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio consuntivo/rendiconto da sottoporre all'approvazione assembleare;
 - c) deliberare sull'ammissione di nuovi soci e proporre all'Assemblea eventuali esclusioni;
 - d) deliberare in merito alle attività operative, ai progetti e alle convenzioni con enti pubblici e privati, nei limiti delle proprie competenze;
 - e) tenere e curare i libri sociali: libro degli associati, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 15 del CTS;
 - f) deliberare sulle attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del CTS;
 - g) fissare le norme per il funzionamento interno dell'Associazione;

- h) assumere, ove strettamente necessario, il personale indispensabile per la continuità della gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. Le eventuali sostituzioni di componenti nel corso del triennio sono di competenza dell'Assemblea; i componenti così nominati scadono con gli altri. In caso di riduzione a meno della metà dei componenti, il Presidente o il consigliere più anziano convoca senza indugio l'Assemblea per le necessarie integrazioni.

Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Dura in carica tre anni, coincidenti con il mandato del Consiglio Direttivo, e può essere rieletto senza limiti.
2. Il Presidente dirige l'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e consiliari, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle linee guida degli organi sociali e, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo, anche la straordinaria amministrazione. Può delegare specifici compiti al Vice Presidente o ad altri consiglieri.
3. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
4. Il Presidente cessa dall'incarico per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per revoca deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei soci o per decadenza.
5. Il Vice Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in tutte le sue attribuzioni ogniqualvolta questi sia impossibilitato o deleghi specifiche funzioni.

Art. 12 – Organo di Controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo nei casi previsti dalla legge – in particolare al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del CTS – ovvero per libera determinazione. L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale dei conti iscritto al relativo registro, o da un collegio di tre membri di cui almeno uno iscritto al registro dei revisori legali.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, esercita il monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, esercita la revisione legale dei conti. Cura altresì la redazione del libro delle proprie deliberazioni.
3. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualunque altra carica associativa.

Art. 13 – Volontari

1. L'Associazione si avvale dell'attività di volontariato dei propri aderenti, prestata in forma personale, spontanea e gratuita, nel rispetto degli artt. 17 e 18 del CTS. I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

2. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto della normativa vigente.
3. I volontari iscritti nel Registro devono essere assicurati presso primaria compagnia assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 14 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. I documenti contabili sono redatti in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. 117/2017.
3. È fatto assoluto divieto all'Associazione di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del CTS. Il patrimonio è devoluto ad altro ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, in conformità all'art. 9 del CTS. Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o difformità dal parere sono nulli.
2. In nessun caso, compreso lo scioglimento, possono essere distribuiti beni, utili o riserve ai soci.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

Mons. Carlo Stancari – Presidente: Carlo Stancari

Carlo Faggi – Consigliere: Carlo Faggi

Barbara Massai – Socia: Barbara Massai

